



ACCORDO DI COSTITUZIONE

RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CALABRIA



PREMESSO CHE

- Le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella promozione dello sviluppo sostenibile, inteso come quello "sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri" (World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Brundtland Report 1987).
- In data 30 giugno 2017, con un Accordo interistituzionale della durata triennale dalla relativa stipula, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha istituito la Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), che rappresenta la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.



- Che la RUS è stata istituita al fine di introdurre uno strumento organizzativo più adeguato per la presentazione e la diffusione dei temi dello sviluppo sostenibile nell'attività formativa delle generazioni future. Con Accordo del 1° luglio 2020, la rete è stata rinnovata per una durata di cinque anni a decorrere da tale data.
- Le Università sostenibili sono quelle istituzioni che, prendendo spunto da una precisa scelta politica planetaria, si impegnano ad attuare un processo trasversale, attraverso il quale perseguire, nel lungo periodo lo sviluppo economico e il benessere della comunità, integrati a equità sociale e tutela ambientale
- Le Università sostenibili presenti nel territorio calabrese, perseguendo insieme delle politiche di sostenibilità, possono incentivare lo sviluppo di una cooperazione tra università e città, diffondendo eco-innovazione sul territorio e fornendo stimoli culturali per l'intero sistema paese; promuovere nuove politiche nazionali di sostenibilità; promuovere politiche di crescita sostenibile per favorire progetti e processi



orientati ad un'economia circolare e promuovere iniziative di dialogo con attori economici attraverso il trasferimento tecnologico.

- Il Comitato Regionale Universitario di coordinamento della Calabria (CO.R.U.C.) intende intraprendere un'intensa cooperazione nei settori della ricerca, della didattica e della terza missione, per favorire lo scambio di esperienze, *best practices* e metodologie tra i docenti universitari e incentivare la trasmissione di nuovi modelli culturali e scientifici dalle istituzioni universitarie alle comunità territoriali.
- E' in corso di svolgimento il programma "Agenda 2030" per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, in cui vengono proposti 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d'azione che coinvolge tutti i Paesi e tutti gli individui, muovendo dal concetto che nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il Mondo sulla strada della sostenibilità.



- Nella prospettiva del coordinamento delle attività delle Università calabresi, è intenzione delle Università aderenti sottoscrivere un Accordo che predisponga il quadro giuridico di riferimento per l'elaborazione e la gestione di iniziative congiunte nel campo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 2

(Costituzione e denominazione della Rete)

- È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CALABRIA, d'ora in poi detta "RUS Calabria" o "Rete", che è composta dalle Università della Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria e Università Magna Grecia di Catanzaro.



- Alla Rete potranno aderire altre Università che hanno la sede legale nel territorio della Regione Calabria e, aderendo alla RUS nazionale, condividono le medesime finalità e obiettivi della Rete calabrese, ai sensi degli articoli contenuti nel presente Accordo.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno degli Atenei calabresi (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete, così da contribuire al raggiungimento degli SDGs e in modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza calabrese a livello nazionale e internazionale.
2. Gli obiettivi istituzionali della RUS Calabria sono i seguenti:



3. armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli aderenti, anche mediante un osservatorio permanente dello stato della sostenibilità degli Atenei e la definizione di un framework condiviso e di metriche appropriate per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche degli Atenei e relativa attività di benchmarking;

- creazione di una community capace di sviluppare/disseminare/trasferire/adattare *best practices* e di rappresentare adeguatamente gli aderenti e la RUS Calabria stessa a livello regionale, nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità nei ranking internazionali e al raggiungimento dei *Sustainable Development Goals*;
- promozione di progetti già sperimentati con successo da uno o più aderenti e sviluppo congiunto di iniziative relative a nuove progettualità, nei campi del trasferimento di conoscenze e competenze, della didattica e dell'attività di conduzione e gestione degli



Atenei con un'ottica di apprendimento e contaminazione multi-stakeholder e multidisciplinare;

- sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari al fine di contribuire a far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile e di incidere sull'adozione di corretti stili di vita da parte degli studenti, usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando iniziative coinvolgenti e innovative;
- formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale (docente, tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) degli Atenei calabresi ed eventualmente per i docenti della scuola, anche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) Calabria;
- sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a dimensione locale, regionale e internazionale, in ottica di *stakeholder engagement*;
- incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni del terzo settore e il mondo delle aziende pubbliche e private per le finalità proprie



della RUS Calabria nell'ottica della terza missione dell'Università;

- formulazione di pareri e proposte, su materie di propria competenza, qualora richiesti da soggetti istituzionali.

3. Le attività della RUS Calabria sono integrate e coordinate con l'offerta formativa e le iniziative scientifiche e culturali delle Università aderenti, per realizzare gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 e la transizione ecologica nella società calabrese.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

1. La sottoscrizione del presente Accordo di Rete rappresenta per ogni Università un impegno pubblico ad orientare le proprie attività istituzionali verso gli obiettivi della sostenibilità integrata e a partecipare attivamente alle iniziative della RUS Calabria, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. Ogni Università aderente alla Rete si impegna a:



- a) individuare e comunicare alle altre Università due nominativi dei propri Delegati, nominati dal legale rappresentante, che partecipano, esercitando il diritto di voto, alle riunioni del Comitato di coordinamento della RUS Calabria;
- b) partecipare, con propri docenti, ai Gruppi di Lavoro (GdL), condividendo le informazioni necessarie alla realizzazione delle attività;
- c) elaborare un report annuale di sostenibilità, in accordo con il format predisposto dalla Rete stessa, in modo da permettere alla Segreteria l'elaborazione di un report RUS Calabria di sintesi, che mostri gli andamenti di *performance* in merito alle aree di lavoro (*Key performance indicators*);
- d) partecipare al Convegno annuale della RUS Calabria, collaborando alla sua realizzazione.



Articolo 5

(Organi)

1. Gli organi della RUS Calabria sono il Comitato di coordinamento e il Presidente del Comitato di coordinamento.
2. Il Comitato di coordinamento dura in carica tre anni ed è formato dai Delegati individuati ai sensi della lettera a) del precedente art. 4, comma 2.
3. Il Comitato di coordinamento:
 - a) elegge al suo interno il Presidente;
 - b) svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete, individuando i Gruppi di Lavoro, definendo i piani di attività e predisponendo il report della Rete;
 - c) dispone dell'uso del logo della Rete al di fuori dei casi sui quali decide il Presidente, ai sensi del successivo comma 5 lett. c), del presente articolo.
4. Il Presidente del Comitato di coordinamento dura in carica fino al termine del triennio del Comitato di coordinamento e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.
5. Il Presidente:



- a) indice e presiede le riunioni del Comitato di coordinamento;
- b) propone alle università aderenti alla Rete protocolli d'intesa e lettere d'intenti con soggetti pubblici e privati per favorire collaborazioni, realizzazione di progetti comuni e avvio di iniziative condivise, non onerose e circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della Rete, previa autorizzazione da parte del Comitato di coordinamento, da esprimere anche in via telematica. La sottoscrizione dei Protocolli d'intesa e delle lettere d'intenti non implica per le Università aderenti l'assunzione di alcuna obbligazione, ma costituisce unicamente manifestazione di interesse ad avviare collaborazioni d'interesse comune;
- c) dispone l'uso del logo della Rete per le iniziative proposte dagli Atenei aderenti e dai soggetti con i quali è stato sottoscritto un protocollo d'intesa. Ogni altro utilizzo del logo è disposto dal Comitato di coordinamento;
- d) rappresenta la Rete nelle relazioni esterne e può delegare gli altri componenti del Comitato di



coordinamento a rappresentare la RUS Calabria in occasione di eventi e manifestazioni sui temi dello Sviluppo sostenibile.

Articolo 6

(Segreteria organizzativa, Gruppi di Lavoro)

1. Le attività operative della Rete sono svolte dalla Segreteria organizzativa e dai Gruppi di Lavoro.
2. L'Università cui afferisce il Presidente del Comitato di coordinamento mette a disposizione lo staff amministrativo e tecnico che assume il ruolo di Segreteria organizzativa e sede amministrativa della RUS Calabria.
3. La Segreteria organizzativa:
 - a) supporta le attività del Comitato di coordinamento, redigendo e custodendo i verbali delle riunioni;
 - b) supporta le attività dei Gruppi di Lavoro;
 - c) predispone l'elaborazione del report RUS Calabria di sintesi;
 - d) organizza il Convegno annuale secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento;
 - e) svolge le attività ufficiali di comunicazione all'interno e all'esterno della Rete.



4. Ciascun componente del Comitato di coordinamento individua i Referenti della propria Università destinati a partecipare ai Gruppi di Lavoro (GdL) e ne comunica i nominativi alla Segreteria organizzativa e al Presidente del Comitato di coordinamento.

5. Il Comitato di coordinamento individua gli ambiti scientifici e culturali dei Gruppi di Lavoro, al fine di assicurare l'integrale copertura degli obiettivi istituzionali della RUS Calabria. La Segreteria organizzativa supporta i Gruppi di Lavoro, che eleggono al loro interno un responsabile, il cui mandato scade assieme a quello del Comitato di coordinamento.

6. I Gruppi di Lavoro si organizzano autonomamente e riferiscono periodicamente al Comitato di coordinamento sullo stato di avanzamento delle iniziative e dei progetti che sono stati avviati.

Articolo 7

(Comitato di Indirizzo)

Il Comitato di indirizzo ha il compito di assicurare le attività di consultazione delle Parti Interessate

2. Possono far parte del Comitato di Indirizzo, con un solo rappresentante per ciascun Soggetto a livello regionale:



- Associazioni di categoria (industria artigianato, commercio, etc.)

- Ordini professionali

- Associazioni no-profit e del terzo settore

- Regione e Province

- Ufficio Scolastico Regionale

- Qualsiasi altra realtà organizzata a livello regionale presente sul territorio calabrese che il Comitato di Coordinamento, previo acquisizione del parere positivo dei Rettori delle Università aderenti, intende coinvolgere nell'attività della RUS Calabria

3. Attraverso il Comitato di indirizzo, RUS Calabria garantisce una sistematica interazione con le parti interessate al fine di monitorare l'esito delle attività elencate all'art. 1.

4. Per la costituzione del Comitato di indirizzo il Presidente del Comitato di coordinamento invia ai Soggetti potenzialmente interessati, ed individuati in apposita riunione del Comitato di Coordinamento, invito a nominare entro un mese dalla ricezione dell'invito stesso un rappresentante.



5. Il Presidente del Comitato di Coordinamento convoca il Comitato di indirizzo in riunione congiunta con il Comitato di Coordinamento, e presiede tale riunione.

6. Il Comitato di indirizzo individua autonomamente le modalità (ad esempio: incontri di gruppi di lavoro misti Università/esterni, indagini condotte con l'uso di questionari, interviste, focus group, etc.) e i tempi (periodicità trimestrale, semestrale, annuale, a scadenze prestabilite, etc.) di consultazione.

7. Il Comitato di Indirizzo, in particolare:

- Fornisce indicazioni sugli orientamenti del mondo lavoro, delle attività produttive, delle Istituzioni, etc. in tema di sostenibilità
- Formula pareri e raccomandazioni riguardo le esigenze culturali, produttive, sociali, economiche del Territorio calabrese
- Formula pareri e raccomandazioni sulle attività di didattica, ricerca e terza missione correlate alla sostenibilità, sia in ambito accademico, sia nelle attività svolte in collaborazione fra gli Atenei



calabresi e Soggetti potenzialmente coinvolti o coinvolgibili sui temi dello Sviluppo Sostenibile.

- Promuove i contatti fra gli Atenei e Soggetti pubblici e/o privati calabresi.

8. Oltre che attraverso il Comitato di Indirizzo, la RUS Calabria attua ulteriori forme di consultazione delle parti interessate attraverso la somministrazione e l'analisi di appositi questionari.

9. La documentazione prodotta dal Comitato di Indirizzo sarà reso pubblico tramite pubblicazione su apposita pagina web.

Articolo 8

(Risorse)

1. Le risorse della RUS Calabria sono così suddivise: risorse economiche; risorse personali; beni strumentali.

2. Le risorse economiche della Rete provengono da:

- finanziamenti erogati da organizzazioni pubbliche e private interessate a sostenere le attività della Rete.

Queste risorse saranno utilizzate, in via prioritaria, per la finalità decisa dall'ente finanziatore, e, in seconda istanza, per lo svolgimento delle attività della



Segreteria organizzativa, del Comitato di coordinamento e dei Gruppi di Lavoro;

- fondi derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali, europei ed internazionali.

3. I contributi e i finanziamenti ottenuti dalla RUS Calabria sono rendicontati annualmente dal Comitato di coordinamento, con il supporto della Segreteria organizzativa.

4. Le attività della Rete sono svolte dal personale messo a disposizione delle Università aderenti: i Delegati e i Referenti della Rete, nonché il personale amministrativo e tecnico, individuato da ogni Università, che partecipa stabilmente alle attività comuni.

5. La RUS Calabria si avvale dei beni strumentali che le Università aderenti conferiscono per la realizzazione dei progetti.

Articolo 9

(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

1. Le Università aderenti trasmettono le informazioni e i dati necessari per supportare le attività della RUS Calabria.



2. Gli Organi, la Segreteria organizzativa e i Gruppi di Lavoro della RUS Calabria assicurano la riferibilità dei dati utilizzati nell'attività istituzionale all'Università che ne ha disposto il conferimento.

3. Le Università aderenti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti delle attività comuni oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti da riconoscere agli Autori in base alla vigente normativa.

4. I risultati comuni scaturiti in ambito RUS Calabria saranno utilizzati e divulgati dalle Università aderenti solo dopo la pubblicazione in forma aggregata da parte della Segreteria organizzativa.

Articolo 10

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Università aderenti, in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica, dovranno essere considerati come informazione riservata.



2. Le Università aderenti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverso accordo da formalizzare per iscritto.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018, le Università aderenti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei dati personali dei propri dipendenti o dei terzi e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di Legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative.

2. Le Università aderenti si impegnano reciprocamente, per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al



presente Accordo, all'osservanza della normativa soprarichiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza adeguatezza pertinenza e necessità specifici.

3. Le Università aderenti opereranno ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di titolari autonomi. Ove, però, in attuazione del presente Accordo, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali tra i soggetti firmatari, le singole Università aderenti dovranno stipulare specifici Accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

4. Il Presidente e il Comitato di coordinamento, per quanto di competenza, garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 12

(Trattamento dei dati da parte dei Gruppi di lavoro)

1. Ogni Gruppo di Lavoro nello svolgimento della propria attività è tenuto a predisporre un data management plan (DMP)



e, ove ne ricorrano i presupposti, un Accordo ai sensi dell'art. 26 GDPR per la gestione dei dati. Nel DMP verranno identificati, a titolo esemplificativo, la proprietà del dato, la tipologia di dato (non personale/ personale e in quest'ultimo caso se trattasi di categoria particolare di dato personale di cui all'art.9 del GDPR o meno), la modalità di raccolta e l'utilizzo, la condivisione, la modalità di archiviazione e conservazione e, se prevista, la possibilità di riutilizzo dei dati per successive ricerche da parte delle Università e dei ricercatori appartenenti alla RUS Calabria.

2. Laddove vengano trattati "dati particolari", è possibile effettuare un *Risk Assessment* per la valutazione di eventuali rischi in termini di probabilità ed impatto sui diritti e le libertà delle persone. Il data management plan viene condiviso con il Comitato di coordinamento prima dell'inizio delle attività.

Articolo 13

(Recesso unilaterale o scioglimento)

1. Ogni Università aderente ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di



scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o raccomandata a.r. al Presidente del Comitato di coordinamento presso la Segreteria organizzativa che ne dà informazione, tramite semplice nota mail, a tutte le altre Università aderenti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

2. Le Università aderenti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza.

Articolo 14

(Responsabilità delle Università aderenti)

1. Le Università aderenti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che è coinvolto in attuazione del presente Accordo.

2. Ciascuna Università aderente garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non può utilizzare le attrezzature di cui



dispone l'altra Università aderente senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

3. Le Università aderenti sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolge nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 15

(Legge applicabile e controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Università aderenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello individuato in base alla Legge.



Articolo 16

(Firma digitale e Registrazione)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma olografa o digitale delle Università aderenti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Università aderente che ne chiede la registrazione.

Articolo 17

(Oneri fiscali)

3. L'imposta di bollo, qualora dovuta, verrà assolta in modalità virtuale dalla Segreteria organizzativa RUS Calabria individuata secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Accordo.



Articolo 18

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo si concluderà contemporaneamente alla scadenza dell'Accordo della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) e si rinnoverà tacitamente qualora l'Accordo RUS venga rinnovato.

4. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Università aderenti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Per l'Università della Calabria

Il Rettore

Prof. Nicola Leone

Per l'Università Mediterranea

Il Rettore

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Per l'Università Magna Graecia

Il Rettore

Prof. Giovanni Cuda